

**STATUTO A.P.I.CI.
Della Delegazione Territoriale di Roma APS
Associazioni Per gli Invalidi Civili e Cittadini Anziani**

**Titolo I
Denominazione, Sede e Durata**

Art. 1 – Denominazione e Sede

L'“A.P.I.CI. – Associazioni Per gli Invalidi Civili e Cittadini Anziani delegazione territoriale di Roma APS, di seguito indicata anche con l'abbreviazione “Delegazione Territoriale” è un Ente di Terzo Settore che si qualifica come associazione di promozione sociale, apartitica e senza fini di lucro che aderisce all'associazione nazionale di promozione sociale A.P.I.CI. - Associazioni Per Invalidi Civili e Cittadini Anziani con sede in Roma.

La Delegazione Territoriale, nel suo contesto giuridico di entità soggettivamente autonoma, opera senza fini di lucro nel pieno rispetto dello statuto e degli accordi stipulati con l'Associazione Nazionale con la quale condivide le finalità ideali.

La Delegazione Territoriale ha sede nel Comune di Roma. Il Consiglio Direttivo può, con propria deliberazione, trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto e istituire uffici secondari o strutture tecniche e amministrative nell'ambito di competenza territoriale.

L'Associazione ha durata illimitata.

**Titolo II
Finalità Istituzionali ed Attività**

Art. 2 – Finalità istituzionali

La Delegazione Territoriale persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e opera, senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nel settore sociale e sociosanitario, avendo come compito istituzionale primario lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati, di familiari e di terzi e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e anziane nonché del disagio sociale in genere, favorendo, con il suo impegno e le sue operazioni, la loro attiva partecipazione alla vita sociale del Paese.

In particolare, la Delegazione Territoriale, avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, persegue, nell'ambito del territorio di competenza, le finalità istituzionali indicate nell'art. 3 dello statuto dell'Associazione Nazionale, e cioè:

- a. la difesa e il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di lavoro dei cittadini svantaggiati in conseguenza di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali ed economico-sociali;
- b. la rimozione o almeno il parziale superamento dei fattori oggettivi che impediscono o limitano le condizioni esistenziali e sanitarie dei cittadini svantaggiati;
- c. la promozione e lo sviluppo generale, nel Paese, della cultura della solidarietà e di nuove forme di partecipazione e integrazione sociale degli individui;
- d. l'elaborazione, la promozione e la diffusione di contributi culturali, educativi e scientifici sul tema della solidarietà e dei servizi sociali con particolare riguardo a fenomeni della emarginazione e del disagio sociale.



Art. 3 – Attività

Per il perseguimento concreto delle proprie finalità istituzionali, la Delegazione Territoriale svolge le seguenti attività di interesse generale, riconducibili all'elenco di cui all'art. 5 c.1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Nell'ambito di tali attività di interesse generale, l'Associazione è impegnata a svolgere:

- promozione, incoraggiamento e sostegno del volontariato a carattere sociale in ogni sua forma, con riferimento prioritario alle azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità ed anziane;
- prestazione della propria opera generale di ascolto e segretariato sociale diretta ad affrontare le problematiche delle persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale e della terza età e di tutti i soggetti in condizione di disagio sociale;
- promozione e realizzazione di dibattiti, incontri, convegni, seminari, tirocini, studi e ricerche sui temi connessi alle sue finalità istituzionali, collegandosi anche con le istituzioni culturali, scientifiche ed accademiche impegnate sulle problematiche della disabilità e della terza età
- promozione, incoraggiamento e sostegno del diritto al lavoro dei lavoratori disabili;
- promozione, sostegno e gestione di corsi di formazione e di centri per il reinserimento lavorativo mirato per i soggetti svantaggiati;
- promozione, sostegno e gestione di interventi sociali e sanitari, sotto i profili preventivi, terapeutici e riabilitativi;
- promozione, sostegno e gestione di servizi di assistenza e consulenza alla persona incentrati sui temi della sofferenza sociale e sanitaria;
- promozione, sostegno e gestione di centri diurni, strutture residenziali e di centri socio-ricreativi, servizi domiciliari, di trasporto sociale e altri servizi alla persona per persone con disabilità e per la terza età, orientati a fornire i più moderni servizi di supporto assistenziale e socio-sanitario.

E' fatto divieto alla Delegazione Territoriale di svolgere attività diverse da quelle solidaristiche istituzionali sopra elencate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali, in ogni caso secondo i criteri e limiti definiti con decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Forma e autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale della Delegazione Territoriale

La Delegazione Territoriale è un ente associativo autonomo operante su base territoriale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con apposita delibera, delibera sulla domanda di adesione della Delegazione Territoriale come articolazione territoriale.

Essa ha un patrimonio proprio, distinto da quello dell'Associazione Nazionale, gode di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e risponde con i propri mezzi di tutte le obbligazioni e rapporti da essa instaurati.

La Delegazione Territoriale, i suoi organi e i suoi rappresentanti non possono mai impegnare ed obbligare l'Associazione Nazionale a nessun titolo o causale.

Art. 5 – Rapporti con l'Associazione Nazionale

La Delegazione Territoriale collabora con l'Associazione Nazionale alla realizzazione delle finalità istituzionali nelle forme stabilite dalle presenti disposizioni statutarie.

La Delegazione Territoriale e l'Associazione Nazionale possono sottoscrivere singoli accordi finalizzati a disciplinare la gestione di specifici servizi prevedendone modalità di erogazione e di gestione amministrativa.

L'Assemblea dei Soci della Delegazione Territoriale è tenuta ad indicare annualmente propri Delegati in numero proporzionale al numero di Soci della Delegazione secondo i parametri stabiliti dall'art. 24 c. 3 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., con il compito di partecipare e votare nelle Assemblee dell'Associazione Nazionale che si terranno nel corso dell'anno a venire. Il primo dei citati Delegati deve necessariamente coincidere con il Presidente della Delegazione di riferimento. In caso di impedimento del Presidente, l'Assemblea della Delegazione Territoriale indica, quale sostituto di quest'ultimo, un altro Delegato.

Titolo III Associati

Art. 6 — Associati

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono divenire Soci della Delegazione Territoriale le persone fisiche che dimostrino profondo interesse verso i contenuti e le finalità che contraddistinguono le attività istituzionali dell'A.P.I.CI., dichiarino di accettare le regole dello statuto di quest'ultima nelle sue varie articolazioni e si impegnino a versare la quota associativa annuale.

Art. 7 - Ammissione

La richiesta di ammissione ad Associato avviene mediante presentazione di una domanda di iscrizione presso la Delegazione Territoriale. L'ammissione ad Associato è deliberata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale dal Consiglio Direttivo della Delegazione medesima.

La tessera di Associato dell'Associazione è nazionale ed è conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Essa riporta l'indicazione della Sezione o della Delegazione Territoriale presso la quale il Socio è iscritto.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato contestualmente alla consegna della tessera associativa e annotata, dal Consiglio Direttivo competente, nel libro nazionale degli Associati, con evidenza della tipologia di Associato e dell'appartenenza, per gli Associati persone fisiche, alla Sezione o Delegazione Territoriale presso cui hanno fatto domanda, nonché della data di delibera di ammissione.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 12. Non sono ammesse iscrizioni che introducono criteri di ammissione strumentalmente limitativi di

diritti o a termine, che dispongano discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci, che prevedano il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, o che, infine, colleghino, in qualsiasi forma, la partecipazione associativa alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il Consiglio Direttivo competente deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo competente, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea della Delegazione Territoriale che delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione.

Art. 8 – Diritti degli Associati

Gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dalla Delegazione Territoriale;
- approvare il bilancio consuntivo;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- avere il diritto di voto in Assemblea;
- esaminare i libri sociali;
- essere rimborsati dalle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo competente, effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità e i limiti stabiliti dal medesimo organo amministrativo. Lo stesso Consiglio Direttivo competente può stabilire, entro i limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., modalità di rendicontazione tramite autocertificazione delle spese sostenute dai volontari dell'associazione.

Art. 9 – Doveri degli Associati

L'ammissione ad Associato comporta il dovere di osservare i principi e le norme del presente statuto, di attenersi alle deliberazioni degli organi territoriali e di versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato dell'A.P.I.CI. iscritto presso la Delegazione Territoriale viene meno per le seguenti cause:

- decesso dell'Associato;
- recesso, da comunicare con comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale, che adatterà un'apposita delibera da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale in seguito a:
 - i) constatata grave violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'A.P.I.CI. nelle sue diverse articolazioni territoriali o nazionali;
 - ii) una condotta gravemente in contrasto con i fini dell'Associazione;
 - iii) mancato pagamento della quota associativa.

I deliberati di esclusione devono essere comunicati all'interessato con lettera raccomandata ovvero per PEC a firma del Presidente della Delegazione Territoriale, eccetto che per l'esclusione per mancato pagamento della quota associativa, la cui comunicazione avviene mediante affissione della delibera presso l'associazione. Avverso i deliberati di esclusione, gli Associati possono ricorrere all'Assemblea entro 15 giorni dalla comunicazione dei citati provvedimenti.

Gli Associati esclusi possono in ogni caso ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Titolo IV

Organi della Delegazione Territoriale

Art. 11 – Organi della Delegazione Territoriale

Gli organi della Delegazione Territoriale sono:

- l'Assemblea della Delegazione Territoriale;
- il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale;
- il Presidente della Delegazione Territoriale;
- il Vice Presidente della Delegazione Territoriale;
- l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, se obbligatori per legge.



Art. 12 – L'Assemblea della Delegazione Territoriale

Partecipano all'Assemblea della Delegazione Territoriale tutti gli Associati in regola con gli obblighi di versamento della quota associativa.

Ogni associato in Assemblea dispone di un voto.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea della Delegazione Territoriale, con delega scritta, da altro Associato. Ciascun Associato non potrà portare, comunque, un numero di deleghe superiore ai limiti fissati dall'art. 24 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'Assemblea della Delegazione Territoriale, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente della Delegazione Territoriale o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei attestanti il ricevimento della convocazione o comunque la visibilità per tutti i soci della medesima almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni.

La convocazione dell'Assemblea può contenere la possibilità di far intervenire gli associati all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea della Delegazione Territoriale ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno e delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno. Per deliberare eventuali modifiche statutarie, occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 – Compiti dell'Assemblea della Delegazione Territoriale

Spetta all'Assemblea della Delegazione Territoriale in seduta ordinaria deliberare:

- sul numero dei membri del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale e sulla loro elezione e revoca;
- sulla elezione e revoca del Presidente e del Vice Presidente della Delegazione Territoriale;
- sulla nomina dei Delegati della Delegazione Territoriale, che dovranno partecipare e votare nelle Assemblee dell'Associazione Nazionale;
- sulla nomina e sulla revoca dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti;
- sull'approvazione dei rendiconti contabili annuali;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- sull'approvazione di eventuali regolamenti di attuazione del presente statuto, tra i quali il regolamento dei lavori assembleari;
- sulla esclusione degli Associati;
- sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Spetta all'Assemblea della Delegazione Territoriale in seduta straordinaria deliberare per qualsiasi altro caso di necessità ed in particolare è convocata per:

- apportare modifiche allo statuto della Delegazione della Delegazione Territoriale, preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo Nazionale e da quest'ultimo approvate;
- deliberare la trasformazione, fusione o scissione della Delegazione Territoriale, e per deliberare sull'eventuale scioglimento della Delegazione stessa e sulla devoluzione del patrimonio residuo, secondo le direttive dell'Associazione Nazionale.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale

Il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti tra le persone fisiche associate dall'Assemblea della Delegazione Territoriale, inclusi il Presidente e il Vice Presidente eletti dall'Assemblea della Delegazione Territoriale, nell'ambito di un novero di soggetti, pari al doppio del numero dei componenti designabili.

Agli amministratori si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Ogni membro del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale resta in carica per cinque anni ed è liberamente rieleggibile senza limiti di mandato. In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione con il primo dei candidati non eletti. Il membro sostituito resta in carica fino alla scadenza naturale del suo predecessore.

In caso di venir meno, per qualsiasi motivo, di oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale, l'intero Consiglio decade e l'Assemblea della Delegazione Territoriale deve essere convocata nel tempo più breve possibile per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale. Il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale è convocato dal Presidente della Delegazione Territoriale o in caso di impedimento, dal Vice Presidente della Delegazione Territoriale, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei attestanti la ricezione almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente della Delegazione Territoriale egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno. Le riunioni del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Delegazione Territoriale e in sua assenza, quello del Vice Presidente della Delegazione Territoriale.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale

Al Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale compete la gestione ordinaria e straordinaria della Delegazione stessa.

Spetta al Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale:

- attuare le delibere dell'Assemblea della Delegazione Territoriale;
- coordinare e attuare i programmi della Delegazione Territoriale;
- deliberare sui provvedimenti di ammissione e di esclusione a carico degli Associati nelle ipotesi previste dall'art. 12 del presente statuto;
- predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Delegazione Territoriale, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, l'informativa sociale e il bilancio sociale;

- amministrare il patrimonio della Delegazione Territoriale.
- deliberare su provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli Associati e dei volontari.

Nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale può dare delega al Presidente della Delegazione Territoriale e ad altri membri e conferire poteri specifici a soggetti esterni, procuratori e consulenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 16 - Il Presidente e il vice Presidente della Delegazione Territoriale

Il Presidente e il vice Presidente della Delegazione Territoriale vengono eletti dall'Assemblea della Delegazione Territoriale e restano in carica per cinque anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, cessazione o revoca. Sono rieleggibili, senza limiti di mandato. Si applica quanto disposto dall'art. 26 c.2 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente della Delegazione Territoriale ha la rappresentanza legale della Delegazione Territoriale di fronte ai terzi ed in giudizio e firma gli atti e i contratti dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea della Delegazione Territoriale e il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale. In caso di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente della Delegazione Territoriale. Il Presidente della Delegazione Territoriale può delegare i suoi compiti, in tutto o in parte, al Vice Presidente della Delegazione Territoriale. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Delegazione Territoriale può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale, salva ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 17 – L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti

L'Organo di controllo monocratico è nominato al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. dall'Assemblea della Delegazione Territoriale fra persone di adeguata professionalità al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di controllo dura in carica cinque anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea della Delegazione Territoriale.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile e compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. L'Organo di controllo ha facoltà di partecipare alle sedute dell'Assemblea della Delegazione Territoriale e del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. l'Organo di controllo assume anche il ruolo di Revisore legale dei conti in continuità e per la durata del mandato ricevuto dall'Assemblea della Delegazione Territoriale.

Titolo V

Disposizioni Finanziarie e Organizzative

Art. 18 – Patrimonio

La Delegazione Territoriale provvede agli scopi statutari:

- a) con le quote degli Associati;
- b) con erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- c) con attività di raccolta fondi diretta a finanziare le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., attraverso la richiesta a soci e/o a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate secondo quanto previsto dal citato dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- d) con contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari in relazione a specifici avvisi e bandi;
- e) con contributi dell'Unione Europea e di altre Organizzazioni e Organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari in relazione a specifici avvisi e bandi;
- f) con le quote derivanti dal 5 per mille;
- g) con rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con la Pubblica Amministrazione;
- h) con entrate derivanti da prestazioni di servizi affidati dalla Pubblica Amministrazione mediante convenzioni, appalti, concessioni, processi di co-progettazione e ogni altro strumento di affidamento compatibile a legislazione vigente per l'Associazione;
- i) con corrispettivi e proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli Associati, ai loro familiari e a terzi, svolte entro limiti e con modalità previste dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- j) con rendite patrimoniali;
- k) con entrate e proventi a qualsiasi titolo derivanti dalle attività secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- l) con ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità delle Associazioni di Promozione Sociale.

Non è consentita la distribuzione, neanche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, agli Associati, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione conseguiti dall'Associazione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Nel caso che gli utili e avanzi di gestione derivino da attività di raccolta fondi dovranno essere impiegati esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto in caso tali utili o avanzi di gestione derivino da attività di raccolta fondi) e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 – Esercizio finanziario, bilancio, informativa e bilancio sociale

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo Territoriale predispone un bilancio consuntivo, redatto secondo le modalità previste dall'art. 13 c. 3 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. dal quale risulti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Delegazione, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora il bilancio presenti le condizioni previste dall'art. 13 c. 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea della Delegazione Territoriale deve approvare il rendiconto contabile annuale relativo all'ultimo esercizio precedentemente chiuso.

Il rendiconto contabile annuale dell'esercizio precedente resta depositato in copia nella sede della Delegazione unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea della Delegazione Territoriale e finché sia approvato.

Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea della Delegazione Territoriale è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, secondo quanto previsto ed entro i termini di cui agli articoli 13 c. 7 e 48 c. 3 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Qualora il bilancio presenti le condizioni previste dall'art. 14 c. 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale provvederà a pubblicare e tenere aggiornati sul sito internet dell'Associazione, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Qualora il bilancio presenti le condizioni previste dall'art. 14 c.1 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. il Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblica sul sito internet dell'Associazione, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida previste dallo stesso articolo.

Art. 20 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Della Delegazione Territoriale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente dell'Organo a cui il libro si riferisce e in conoscenza al Presidente Nazionale tramite comunicazione formale via PEC o Raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Organo a cui perviene la richiesta predispone in tempi appropriati la documentazione e organizza modalità controllate di esame dei libri sociali, assicurandone l'integrità. La consultazione dei libri sociali è comunque possibile solo presso le sedi degli Organi a cui è pervenuta la richiesta.

Art. 21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto, possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo competente: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti fissati dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Titolo VI Disposizioni Finali

Art. 23 – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento della Delegazione Territoriale viene deliberato nei casi previsti dall'art. 27 del codice civile, dall'Assemblea della Delegazione Territoriale stessa, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti, e che contestualmente provvede alla nomina dei liquidatori.

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea straordinaria, previo parere del Consiglio Direttivo della Delegazione Territoriale.

Art. 24 – Norme transitorie e Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, con le disposizioni del Codice civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

